

AREA AFFARI GENERALI



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

LA RETTRICE

- VISTA** la legge n. 394 del 28.06.1977 in materia di potenziamento dell'attività sportiva universitaria, con istituzione dei Comitati per lo sport universitario;
- VISTA** la legge regionale n. 7 del 18.06.2008 in materia di diritto agli studi universitari e, in particolare, l'art. 17, comma 1, lett. b);
- VISTA** la legge n. 240/2010;
- VISTO** lo Statuto della Sapienza, emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm. e ii. e, in particolare, gli artt. 12, 19, 20, 30, 31, 32 e 33;
- CONSIDERATO** che le rappresentanze studentesche negli Organi centrali nominati per il biennio 2022/2024 termineranno il proprio mandato il 31.10.2024 e che, pertanto, si rende necessario procedere ad individuare le nuove rappresentanze per il biennio 2024/2026;
- VISTO** il "Regolamento Generale per le elezioni telematiche online degli Organi Centrali dell'Ateneo", emanato con D.R. n. 1962 del 15.06.2022;
- SENTITA** la Direttrice Generale:

DECRETA

ART. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Comitato per lo sport universitario per il biennio 2024/2026, che si terranno nel **periodo 19-22 novembre 2024**.

Gli organi, il numero dei rappresentanti da eleggere, il numero delle firme autenticate necessarie per la presentazione delle liste ed il numero di candidati che è possibile indicare per ciascun organo sono riportati nella seguente tabella:



Organi	Rappresentanti da eleggere n.	Firme richieste	Numero massimo di candidati ¹
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	2	da 200 a 350	3
SENATO ACCADEMICO	6	da 200 a 350	8
COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO	2	da 200 a 350	3

¹ Il numero dei candidati non deve essere superiore al numero dei rappresentanti da eleggere, maggiorato del 30%.

Nel medesimo periodo si svolgeranno anche le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nelle Assemblee di Facoltà, da indire con decreti dei rispettivi Presidi di Facoltà.

ART. 2 – ELETTORATO ATTIVO

L'elettorato attivo spetta:

- agli studenti che alla data delle votazioni risultino iscritti, in corso o fuori corso, nell'anno accademico corrente, a corsi di laurea o di laurea magistrale;
- agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che, alla data delle votazioni, non abbiano ancora conseguito il titolo;
- agli studenti delle scuole di specializzazione, ivi inclusi quelli iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato.

Gli studenti dei corsi interfacoltà godono dell'elettorato attivo per la Facoltà sede amministrativa del corso.

Gli studenti iscritti alla doppia laurea godono dell'elettorato attivo per tutte le Facoltà presso cui sono iscritti.

Non hanno titolo all'elettorato attivo gli studenti che non hanno sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni e gli studenti ai quali sia stata irrogata una delle seguenti sanzioni per inosservanza al Codice etico di Sapienza di cui all'art. 9 dello Statuto:

- richiamo formale;
- sospensione fino ad un massimo di quattro mesi dalla carriera universitaria;
- decadenza dalla carica di rappresentante degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo.



L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto sarà reso pubblico entro il **31.10.2024** sul sito web di Sapienza alla pagina dedicata alle procedure elettorali <https://www.uniroma1.it/it/pagina/elezioni-sapienza>.

ART. 3 – ELETTORATO PASSIVO

L'elettorato passivo spetta agli studenti che al momento di indizione risultino regolarmente iscritti:

- non oltre il primo anno fuori corso, e solo per la prima volta, a corsi di laurea ovvero di laurea magistrale;
- ad un dottorato di ricerca per la sola durata ordinaria del Corso;
- alle scuole di specializzazione, ivi inclusi quelli iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo hanno ancora terminato.

Gli studenti dei corsi interfacoltà godono dell'elettorato passivo per la Facoltà sede amministrativa del corso.

Gli studenti iscritti alla doppia laurea godono dell'elettorato passivo per tutte le Facoltà presso cui sono iscritti.

ART. 4 – LISTE ELETTORALI

L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di liste concorrenti che possono essere presentate congiuntamente per gli Organi centrali e per una o più Facoltà ovvero disgiuntamente per singoli organi o per singola Facoltà.

Tutte le fasi della **presentazione delle liste** (loghi, candidati, sottoscrizioni) avverranno online; il procedimento **inizierà il 16 settembre 2024 e terminerà il giorno 20 ottobre 2024**, secondo le modalità operative che verranno pubblicate in tempo utile sulla pagina web dell'Università.

Le liste dei candidati per gli Organi centrali devono essere corredate da non meno di 200 e non più di 350 firme di studenti regolarmente iscritti; le liste dei candidati per le Assemblee di Facoltà devono essere corredate da un numero di firme definito dal rispettivo decreto del Preside di Facoltà.

Ogni studente può candidarsi per più organi soltanto in liste aventi la stessa denominazione o simbolo.

Lo studente candidato in una lista non può figurare come presentatore della lista stessa; qualora ciò si verifici, la presentazione è nulla.

L'elenco delle liste elettorali è reso pubblico sulla sito web dell'Università alla pagina dedicata alle procedure elettorali entro il **11.11.2024**.

ART. 5 – VOTO

Le operazioni di voto si svolgeranno da remoto. Il sistema di voto sarà disponibile negli



orari e nei giorni secondo il calendario di seguito riportato:

- **19-20-21 novembre 2024, dalle ore 8:00 alle ore 18:00**
- **22 novembre 2024, dalle ore 8:00 alle ore 14:00**

Dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale Centrale, constatata la regolarità delle operazioni di voto nonché il raggiungimento del quorum, darà inizio alle operazioni di **scrutinio** che si svolgeranno il giorno **22.11.2024** in seduta pubblica.

ART. 6 – RICORSI

Gli eventuali ricorsi possono essere proposti entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione dei risultati dello scrutinio.

La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi entro tre giorni dal termine di presentazione, sentito, qualora lo ritenga necessario, il primo firmatario degli stessi. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale può essere proposto ricorso, entro tre giorni lavorativi, al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

ART. 7 – PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Alla nomina dei rappresentanti negli Organi centrali provvede la Rettrice con proprio decreto nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti dal precedente art. 6 per la proposizione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

ART. 8 – ESERCIZIO DEL MANDATO

Le componenti elette resteranno in carica un biennio accademico e, pertanto, fino al 31.10.2026.

f.to LA RETTRICE